

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **76/1985** (ECLI:IT:COST:1985:76)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **REALE O.**

Camera di Consiglio del **26/02/1985**; Decisione del **19/03/1985**

Deposito del **20/03/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10779**

Atti decisi:

N. 76

ORDINANZA 19 MARZO 1985

Deposito in cancelleria: 20 marzo 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 80 bis del 3 aprile 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 (Norme per la disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto),

promossi con tre ordinanze emesse l'8 e il 10 giugno 1983 dal tribunale di Como nei procedimenti penali a carico di Lanzi Elisa, Limonta Livio ed altro e Bertotto Serafino, iscritte ai nn. 376, 377 e 378 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che il tribunale di Como, con tre ordinanze identiche emesse rispettivamente in data 8 e 10 giugno 1983, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge regionale della Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

che i relativi giudizi, attinenti alla stessa norma, possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

considerato che il collegio a quo dubita che la tutela delle acque dall'inquinamento sia materia che rientri nella competenza legislativa della regione Lombardia, siccome non ricompresa tra quelle elencate nell'art. 117 Cost. e non attribuibile alla competenza regionale stessa per profili di connessione o per ragioni di evolutività dell'ordinamento, anche costituzionale;

che, per contro, questa Corte, con la sentenza n. 225 del 1983 ha dichiarato non fondata identica questione, sollevata dallo stesso tribunale;

che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati profili nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge regionale della Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, sollevata con riferimento all'art. 117 della Costituzione dal tribunale di Como con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.